



Tribunale di Roma

XVII Sezione civile - Tribunale delle imprese

RG 34006 /2019

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 21 agosto 2019 osserva quanto segue.

Con ricorso ai sensi dell'articolo 163 LDA e 131 CPI la società TRENITALIA S.p.A. ha chiesto di ordinare alla società GoBright Media Ltd l'immediata cessazione dell'attività di estrazione, riproduzione e diffusione delle informazioni contenute nella banca dati TRENITALIA S.p.A., con particolare riferimento alla rielaborazione che di tali informazioni veniva effettuata dalla società resistente mediante l'applicativo informatico denominato TRENÌT.

La società TRENITALIA premetteva che si erano svolte lunghe ed articolate trattative tra le parti aventi ad oggetto l'integrazione della società resistente nel sistema di vendite e distribuzione dei biglietti di TRENITALIA e che, nell'ambito di tale accordo preliminare, erano state fornite alla società resistente le credenziali per l'abilitazione ai servizi IP; la società ricorrente lamentava quindi, da un lato, la mancata stipula dell'accordo commerciale, e dall'altro lato, danni da manipolazione dei propri dati estratti dalle banche dati nei portali www.trenitalia.it e www.viaggiatreno.it e segnatamente dati relativi a orari, binari di partenza, arrivo dei treni nelle varie stazioni italiane, ritardi, mappe e percorsi, tutti manipolati da controparte al fine di promuovere una propria applicazione



TRENIT), la quale oltre a fornire i dati che erano nella esclusiva disponibilità della società ricorrente, operava dei profili comparativi con i servizi offerti dalle principali società concorrenti.

La società ricorrente aggiungeva di avere inviato una prima diffida alla società britannica e di essere costretta ad agire per l'inibitoria dell'estrazione dei dati sulla base dell'articolo 102 bis e ss LDA, avendo peraltro investito notevoli risorse per aggiornare, integrare e costituire una propria banca dati comprendente la gestione del traffico ferroviario.

Questo Tribunale emetteva in data 26 giugno 2019 decreto *inaudita altera parte* per mezzo del quale ordinava alla società resistente la cessazione di ogni attività di estrazione, reimpiego, diffusione delle informazioni contenute nelle banche dati della società ricorrente e fissava una penale di € 100 per ogni violazione accertata e di euro 10.000 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, riservandosi all'esito dell'instaurando contraddittorio, ogni esame in relazione alle ulteriori misure cautelari richieste dalla ricorrente.

Una volta che la società resistente è stata attinta dalla notifica del decreto ha chiesto l'anticipazione dell'udienza già fissata dal giudice per il mese di settembre 2019, sicché l'udienza è stata tenuta nel periodo feriale davanti a diverso giudice.

Nel corso di tale udienza la società resistente dava atto di avere pienamente adempiuto all'ordine giudiziale, sospendendo l'attività dell'applicativo TRENIT, chiedeva in ogni modo la revoca del provvedimento giudiziale, allegando in via preliminare che la natura di soggetto pubblico di controparte lo impegnava alla pubblicazione dei dati sensibili di cui era depositario e precisando di svolgere un'attività non automatizzata di estrazione dati; sottolineava al contempo come l'estrazione dei dati del sito e/o dei siti della società ricorrente avveniva esclusivamente nel momento in cui vi era una richiesta (query) da parte di un potenziale utente, sicché l'estrazione e il reimpiego non avveniva in via automatizzata, bensì volta per volta in relazione ai singoli accessi.



GoBright sottolineava inoltre la sussistenza di profili di concorrenza fra le due società coinvolte nel giudizio cautelare: la ricorrente, attiva nella vendita di servizi di trasporto, per i quali era necessaria una vasta e capillare informazione sugli interessi e sugli orari dei treni, la resistente principalmente attiva nell'ambito dell'informazione sui servizi ferroviari in generale. La società britannica quindi invocava la violazione dell'articolo 102 TFUE oltre che della normativa nazionale introdotta dal decreto legislativo n. 287/90 paventando come l'inibitoria richiesta da controparte fosse esclusivamente finalizzata a limitare l'accesso per il consumatore ai dati comparativi da lei elaborati. Indiscutibile poi, ad avviso della resistente, era la posizione dominante di TRENITALIA nel settore dei trasporti ferroviari.

GoBright definiva quindi perfettamente legittima la propria attività di "scraping" (detto anche *web harvesting* o *web data extraction*) consistente in una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito *web* per mezzo di appositi *software*.

TRENITALIA replicava come, al contrario, l'attività di estrazione dati da parte della società ricorrente fosse massiccia e prevedeva dei picchi fino a 800.000 accessi al giorno che rappresentavano il 30% di tutti gli accessi effettuati dagli utenti sui propri siti, lamentava inoltre un rallentamento della funzionalità dei propri server e rivendicava comunque, legge alla mano, la necessità di una licenza di uso per l'utilizzazione della propria banca dati. Negava infine di rivestire le caratteristiche di soggetto pubblico.

Il provvedimento interinale deve essere revocato.

L'articolo 102 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 contempla i diritti del costituente di una banca dati, intendendosi per "costituente" il soggetto che *"effettua investimenti rilevanti per la creazione di una banca di dati, per la sua verifica o la sua presentazione impegnando a tal fine mezzi finanziari tempo o lavoro"*. E non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie, Trenitalia possa essere



definito come costituente di una banca dati ai sensi della legge precitata, né, per la verità, tale circostanza viene contestata neppure da parte resistente.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 102 bis LDA il costituente di una banca dati avente sede sociale e/o amministrazione centrale all'interno dell'unione europea (comma 5), indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d'autore, profilo questo estraneo al giudizio che ci occupa, ha il diritto per la durata e alle condizioni stabilite dalla legge di vietare le operazioni di estrazione, reimpiego dei dati contenuti nella banca, sia esso "totale" che "sostanziale". Tale diritto di uso esclusivo dei dati di una propria banca viene meno temporalmente trascorsi 15 anni dall'anno successivo alla data del completamento della banca dati (Comma 6).

Tali disposizioni sono state correttamente valutate da parte del giudice che ha emesso il provvedimento interinale. Va qui solo precisato come la legge richieda la licenza solo per un'estrazione totale ovvero di una parte sostanziale della banca dati, ritenendosi quindi sempre implicitamente ammissibile un'estrazione limitata o parziale della banca dati intesa in senso qualitativo o quantitativo.

Il giudice della tutela interinale ha poi valorizzato il comma 9) dell'articolo 102 bis il quale prevede testualmente "*non sono consentiti l'estrazione o reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca dati*". Il pregiudizio è stato valutato da parte del giudice in relazione all'elevato numero di accessi che sono stati effettuati giornalmente da parte della società resistente (circa 800.000). Il precedente giudicante non ha fatto applicazione di tale norma, configurando quindi il prelievo come "sostanziale".

Anche nel corso dell'udienza del 21 agosto 2019 parte ricorrente ha enfatizzato tale elemento, accentuando il numero degli accessi effettuati da parte resistente e parlando genericamente di un sovraccarico dei server e di un danno, per la verità di cui non si fa alcuna menzione nel ricorso originario, relativo alla pubblicazione di informazioni non veritiere in ordine all'effettivo costo dei biglietti e alla mancata



pubblicizzazione dei servizi accessori che differenziano l'attività commerciale di Trenitalia rispetto a quella del principale concorrente sul mercato oltre che ad un danno per mancato pagamento delle licenze d'uso.

Tale ultima allegazione non appare però convincente all'esito di un'analisi più approfondita della questione, posto che il pregiudizio previsto dal comma 9) dell'art. 102 bis LDA deve manifestarsi in un danno che si matura nella sfera giuridica del titolare della banca dati e che non può essere qualificato come il danno economico che derivi dal mancato pagamento della licenza relativa all'uso dei dati, dovendosi preventivamente verificare se vi sia la necessità di una licenza di sfruttamento.

Né può affermarsi l'esistenza di una bozza di accordo commerciale relativa alla licenza d'uso dei dati. Le pregresse trattative delle parti avevano difatti documentatamente ad oggetto esclusivamente la possibilità che la società Gobright Ltd divenisse possibile rivenditore dei servizi di Trenitalia; non vi è traccia nel fascicolo ad un pre-accordo documentale relativo alla gestione dei dati di traffico.

Le disposizioni di cui all'art. 102 bis LDA (diniego di estrazione totale o sostanziale (comma III) ovvero di estrazione solo parziale in caso di danno o abuso (comma IX) devono essere lette in una con quanto sancito dall'art. 102 ter LDA il quale al terzo comma prevede espressamente *“non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali valutate in termini qualitativi e quantitativi del contenuto della banca dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo”*.

È chiaro qui il riferimento al solo comma 9) dell'art. 102 bis LDA, collegandosi tale articolo alla sola estrazione di parti non sostanziali della banca dati, sicchè quanto sancito dall'art. 102 bis LDA deve essere integrato con quanto previsto nell'articolo successivo, desumendosi il principio per cui, una volta che una banca dati per qualsiasi ragione sia stata messa a disposizione del pubblico, tutti i dati già pubblicizzati possono essere liberamente estratti e reimpiegati (purchè



in misura non sostanziale) da parte degli utenti legittimi nei limiti del rispetto del diritto d'autore e di ogni altro diritto connesso alle opere contenute nella banca dati (comma 1) e nell'ulteriore limite dell'ingiustificato pregiudizio al costituente della banca dati (comma n. 2 art. 102 ter LDA).

La scelta quindi da parte del titolare della banca dati di aprire la stessa all'accesso del pubblico, anche per lo svolgimento delle proprie specifiche attività imprenditoriali (così come avviene per la società TRENITALIA la quale diffonde i dati del proprio traffico passeggeri comprensivi di orari, prezzi, ritardi, servizi accessori ai fini della vendita dei propri prodotti commerciali) comporta la possibilità per qualsiasi utente di estrarre legittimamente tali dati in misura non sostanziale e di utilizzarli nelle forme che ritiene più opportune, anche in forma commerciale.

Fatta questa dovuta premessa e ragionando ulteriormente su quanto normativamente previsto dall'articolo 102 ter LDA, necessita di interpretazione l'elemento quantitativo che viene peraltro espressamente valorizzato dal comma III dell'articolo 102 ter proprio perché la norma fa riferimento al reimpiego di parti *“non sostanziali valutati in termini qualitativi e quantitativi”*. Si vuole quindi nell'ottica di un generale principio di utilizzabilità dei dati già divulgati da parte del costituente, tutelare lo stesso in relazione alla sottrazione della banca dati ed evitare, che la pressoché interezza della banca dati venga estratta e riutilizzata in violazione delle norme precedentemente riferite. Il principio stabilito dall'articolo 102 ter III comma si coniuga, come accennato, perfettamente con quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 102 bis che pone in capo al titolare della banca dati il diritto di vietare le operazioni di reimpiego *“ della totalità o di una parte sostanziale della stessa”*.

In sintesi, una volta che la banca dati sia stata resa pubblica nel suo complesso, sono consentite ad avviso di questo giudice tutte le attività di estrazione, riproduzione e rielaborazione dei dati contenuti nella banca da parte di tutti gli utenti legittimi, siano essi soggetti fisici o soggetti imprenditoriali a condizione che la riutilizzazione e reimpiego dei dati non avvenga in maniera massiccia o



riguardi “ *la totalità della banca dati, una parte sostanziale della stessa*” (art. 102 bis) ovvero “ *il reimpiego di parti sostanziali valutati in termini qualitativi e quantitativi* (art. 102 ter LDA)”.

Il limite quindi dello *jus prohibendi* da parte del titolare della banca dati appare strutturato da un lato sull'ipotesi dell'estrazione totale o pressochè totale dei dati e, dall'altro dall'estrazione parziale “intesa in senso quantitativo o qualitativo”, congiunta con la sussistenza di un “pregiudizio ingiustificato”, categorie queste necessariamente bisognevoli di un'interpretazione e delimitazione di carattere pretorio che stabilisca, da un lato, che cosa sia la “parte sostanziale” della banca dati presi in esame e dall'altro lato quale pregiudizio sia “ingiustificato”.

Per quanto concerne il caso concretamente sottoposto all'attenzione del presente giudice, TRENITALIA ha allegato una sottrazione “sostanziale” della banca dati da intendersi sotto il profilo esclusivamente quantitativo, derivante dal fatto per cui parte resistente operi mediante il sistematico accesso ed estrazione automatizzata dei dati contenuti nelle proprie banche dati e sottoponga quindi ai clienti delle alternative derivanti dalla pressoché integrale acquisizione dei dati da TRENITALIA ed i loro stoccaggio provvisorio sui propri server.

Parte resistente invece ha allegato che l'acquisizione dei dati avviene volta per volta sui propri server mediante il sistema dello “scraping” e che vi è un'acquisizione continuativa nel tempo e selettiva da parte del proprio applicativo dei dati utili al singolo utente che ne fa contestuale richiesta. In termini semplificati i server della società resistente acquisiscono i soli dati utili alla configurazione della richiesta del singolo utente.

Questa difformità di allegazione assume un rilievo essenziale alla luce della ricostruzione dell'istituto come effettuata precedentemente, poiché nel primo caso si darebbe luogo a quella acquisizione massiccia e pressoché totale dei dati presenti in una banca dati che fonderebbe correttamente lo *jus prohibendi* esercitato giudizialmente dalla società Trenitalia; al contrario, se fossero corrette le allegazioni di parte resistente, l'operazione di estrazione dati avverrebbe in



maniera selettiva e senza una spoliazione periodica e sistematica della banca dati della società ricorrente.

I dati che sono stati forniti in giudizio dalla società TRENITALIA, e che sono stati riversati nella fase cautelare, non appaiono sufficientemente convincenti per poter dare una risposta alla questione precedentemente sottolineata, in quanto il numero, per la verità non impressionante (30% degli accessi sulla totalità degli accessi giornalieri di TRENITALIA peraltro suddivisi nelle ventiquattr'ore) dello scraping effettuato sulla piattaforma della società ricorrente potrebbe essere interpretato come una periodica e selettiva acquisizione di dati da parte del server di GoBright. Non vi è quindi evidenza di una manifesta e di inequivoca sottrazione della banca dati da parte della società resistente.

Il numero aritmetico degli accessi riscontrati da TRENITALIA si pone poi in logico contrasto con un sistematico download dei dati da parte dei server della società GoBright Media Ltd, la quale non avrebbe bisogno di effettuare un così alto e capillare numero di accessi se procedesse al download sistematico dei dati TRENITALIA sui propri server. L'acquisizione parcellizzata e non massiva dei dati, considerate anche le prestazioni svolte dalla società, è piuttosto sintomatica di un uso contingente (ogniqualevolta l'utente ne faccia richiesta), circostanza questa che affievolisce significativamente il *fumus* cautelare evidenziato dal giudice della tutela interinale.

Una volta qualificato il prelievo di dati come "parziale" e "non sostanziale" non vi sono elementi a suffragio di un "pregiudizio ingiustificato" della ricorrente.

Non può essere pregiudizievole l'attività di comparazione posta in essere dalla Go Bright Ltd con i prezzi dei maggiori competitori, in ragione dell'assenza di evidenza sul fatto che le informazioni fornite siano non veritiere.

Appare invece convincente quanto affermato dalla resistente in relazione alla possibile natura anticoncorrenziale dell'iniziativa svolta dalla ricorrente: entrambi i soggetti operano nel medesimo settore commerciale da identificarsi nello specifico mercato della fornitura di informazioni relative ai prodotti ferroviari.



Come precedentemente affermato tale specifico settore di mercato appare essenziale, soprattutto nell'ottica dell'esistenza di diversi competitori concorrenti, ai fini della vendita di prodotti da parte dell'operatore dei trasporti.

I criteri generali utilizzabili per perimetrare un mercato, geografico e merceologico appaiono qui sovrapponibili. In tale ottica il diniego da parte di Trenitalia della comparazione dei dati sui propri servizi di rispetto a quelli dei principali concorrenti potrebbe effettivamente derivare dalla volontà di impedire profili di comparazione con la principale concorrenza, con effetti distorsivi del mercato dei trasporti.

Non appare altrimenti giustificabile l'atteggiamento della società ricorrente, posto che la società TRENITALIA opera come oligopolistica in un mercato estremamente ristretto e quindi beneficia più degli altri operatori commerciali della divulgazione dei dati che viene effettuata da parte della società resistente.

Il principio del pregiudizio "ingiustificato" deve essere elaborato anche alla luce della recentissima Direttiva UE 2014-2019 del 20.06.2019, la quale, all'art. 1, promuove la diffusione ed il riutilizzo dei documenti e dei dati in possesso delle imprese pubbliche, in particolare di quelle che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 1370-07 (Art. 2: *i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa*). Ai sensi dell'articolo 2) della direttiva, TRENITALIA può ben essere qualificato organismo di diritto pubblico essendo società interamente finanziata dallo Stato e soggetta al controllo dello Stato mediante il ministero dei trasporti, che ne nomina anche gli amministratori.

Particolarmente significativi appaiono poi i Considerando 24 e 25 i quali, partendo dal presupposto che le imprese pubbliche di servizi di trasporto pubblico sono sottratte all'ambito applicativo della direttiva 98/2003 propugnano la modifica di tale direttiva per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate dalle società che svolgono le attività di cui al Reg. 2014/25 o dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo due del regolamento 1370/2007.



Quando si parla quindi di estrazione, reimpiego ovvero rielaborazione di un quantitativo di dati provenienti da soggetto a cui la disciplina comunitaria impone la massima divulgazione dei dati in proprio possesso, il concetto di "parte sostanziale" del prelievo deve essere interpretato ed applicato in conformità alla volontà del legislatore comunitario in un'ottica di sostanziale sovrapposizione fra il concetto di "totalità" e quello di "parte sostanziale". Quindi solo la prova stringente di una sottrazione di una banca dati complessiva può fondare il rilascio di un provvedimento interdittivo.

Né vi è oggi evidenza di un effettivo pregiudizio all'attività economica della società ricorrente.

Si impone quindi la revoca del provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte* con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in ragione della estrema complessità e del tecnicismo della materia.

P.Q.M.

Il tribunale di Roma nell'ambito del provvedimento rubricato in epigrafe, visto l'articolo 669 sexies c.p.c.

Revoca

il provvedimento *inaudita altera parte* emesso dal presente tribunale nel procedimento in epigrafe in data 26 giugno 2019

compensa

integralmente fra le parti le spese di lite.

Roma il 4 settembre 2019

Il giudice

Andrea Postiglione

